



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (Provincia di Napoli)

SERVIZIO SERVIZIO 6

COPIA DI ORDINANZA COMMISSARIALE

N. Ord. Reg.Gen.:17 del 03-08-2023

OGGETTO: EMERGENZA FITOSANITARIA "BACTROCERA DORSALIS" - DIVIETO DI ESPOSIZIONE DELLA FRUTTA E DEGLI ORTAGGI AL DI FUORI DEI LOCALI DI VENDITA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE

- con D.D. della Regione Campania n. 176 del 12/10/2022 si è provveduto alla "Definizione dell'Area delimitata in relazione al rinvenimento di "*Bactrocera dorsalis*" ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) 2016/2031";
- con D.G. della Regione Campania n. 714 del 20/12/2022 è stato approvato il "Piano d'Azione per "*Bactrocera dorsalis*" già approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, per rispondere all'emergenza fitosanitaria di cui in oggetto;

DATO ATTO CHE

- il Comune di San Giuseppe Vesuviano, rientra nella zona in cui vige la lotta obbligatoria;

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/1702: elenco organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072: elenchi degli organismi nocivi da quarantena;
- il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- il Regolamento Regionale 14 ottobre 2006, n. 4 – BURC n. 49 del 30 Ottobre 2006;
- l'art. 50 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4 "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenza fitosanitarie conclamate";
- la Delibera della Giunta Regione Campania n. 889 del 28/12/2018 – BURC n. 101 del 31 Dicembre 2018;

ORDINA IL DIVIETO

- 1) Agli esercenti commerciali di generi alimentari, con particolare riferimento ai venditori di frutta

e ortaggi, provvisti di opportuna autorizzazione, l'esposizione di frutta, ortaggi e simili al di fuori dei locali di vendita, sia su suolo pubblico che privato o di suolo pubblico o aperto al pubblico, a partire dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento sino all'emissione di una successiva ordinanza. L'esposizione di frutta ed ortaggi in questo caso dovrà avvenire, se all'interno dei locali commerciali: con le porte provviste di apposite barriere antinsetto fisiche o luminose ovvero in tutti gli altri casi con gli espositori coperti da idonei sistemi e reti antinsetto.

2) Ai titolari di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche (mercati fiere etc) e agli esercenti di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, con particolare riferimento ai venditori di frutta e ortaggi, provvisti di opportuna autorizzazione, l'esposizione di frutta, ortaggi e simili senza gli espositori coperti da idonei sistemi e reti antinsetto.

DISPONE CHE

tutti gli oneri connessi per l'effettuazione dei predetti interventi siano a cura e spesa del proprietario o conduttore;

PRECISA CHE

Gli ortaggi a foglia (esempi tutte le insalate), la frutta secca senza mallo (mandorle, nocciolo, noci senza mallo, pistacchi) e i tuberi (patate) sono esclusi da tale dispositivo.

DEMANDA

A tutte le forze di polizia operanti sul territorio, nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, per il rispetto della presente ordinanza e dei provvedimenti successivi e conseguenti;

AVVERTE CHE

Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza ed alle misure previste nel Piano di azione per *Bactrocera dorsalis*, approvato dalla Regione Campania con delibera di Giunta n. 714 del 20/12/2022, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55, comma 15, del decreto legislativo 19 del 2 febbraio 2021.

Su relazione del personale ispettivo dell'Ufficio Centrale Fitosanitario o di Igiene Pubblica della competente ASL, dalla quale si evince la sussistenza di condizioni di emergenza sanitaria od igiene pubblica, la Commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 potrà disporre la temporanea chiusura dell'attività commerciale".

Il mancato adempimento alla presente ordinanza sarà altresì perseguito ai sensi dall'art. 7-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

DISPONE ALTRESI' CHE

la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90 sia immediatamente efficace e sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano fino alla sua revoca.

INFORMA CHE

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Napoli entro 60 giorni, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Per la Commissione Straordinaria
Dott. Aldo Aldi